

## **ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

### **DATI DELL'INTERMEDIARIO:**

#### **1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)**

Cognome e Nome: Felisatti Elena Sez A RUI nr: A000075690 in data 02/04/2007 In qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della Studio Felisatti sas di Felisatti Elena & C. S.a.s. (società Agente) iscritta al RUI nr. A000055557 in data 12/03/2007

#### **1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)**

<input type="checkbox"/> IEZZI CHRISTIAN GIOVANNI	Collaboratore	Iscritto al registro unico degli intermediari (RUI) al n° E000484986
<input type="checkbox"/> PIOVANO LUCA	Subagente	Iscritto al registro unico degli intermediari (RUI) al n° E000484987
<input type="checkbox"/> VARALDO ELENA	Subagente	Iscritta al registro unico degli intermediari (RUI) al n° E000123101
<input type="checkbox"/> MELLEGARI GLORIA	Subagente	Iscritta al registro unico degli intermediari (RUI) al n° E000484984
<input type="checkbox"/> SAVASS Brokers Srl	Broker	Iscritto al registro unico degli intermediari (RUI) al n° B000014396

### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

### **Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Luogo e data .....

Firma del contraente per ricevuta del presente documento .....